




Firmato Digitalmente da :
macri' alessandra
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 13-10-2016 2.00.00 a: 14-10-2019 1.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 9.44.17 a: 28-06-2022 2.00.00



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 288 del 08/07/2019

OGGETTO: REVOCA EX NUNC ATTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DEL COMUNE, DEL POTERE SOSTITUTIVO DI COMMISSARIAMENTO EX OPCM 3820/09 E S.M.I., OPCM 3832/09 E S.M.I., DCDR N. 12/2010, E DL 83/2012 CONVERTITO IN L. 134/2012 E S.M.I, AI FINI DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA, PRECEDENTEMENTE ADOTTATI E TRA DI ESSI COLLEGATI DA UN NESSO DI CONSEQUENZIALITÀ, IN PARTICOLARE: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 543 DEL 05/12/2014; DELIBERAZIONE DI G.C. N. 65 DEL 12/02/2016; DELIBERAZIONE DI G.C. N. 488 DEL 02/12/2016; DELIBERAZIONE DI G.C. N. 336 DEL 16/06/2017; DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 41 DEL 20/10/2016; DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 46 DEL 15/12/2016

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di luglio alle ore 15.20, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	Sì		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Sì	2. Carla Mannetti	No
	3. Francesco Bignotti	Sì	4. Monica Petrella	Sì
	5. Vittorio Fabrizi	Sì	6. Fabrizia Aquilio	Sì
	7. Fabrizio Taranta	Sì	8. Fausta Bergamotto	Sì
	9. Daniele Ferella	No		
			<i>Totale presenti</i>	8
			<i>Totale assenti</i>	2

Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macri.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 da un sisma di notevole intensità e dai successivi movimenti tellurici, a seguito dei quali è stata emessa una copiosa normativa emergenziale;

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, viene dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011;

Con D.L. n. 39/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/09, vengono stabiliti *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

Ai sensi dell'art. 2 comma 12 bis della Legge 77/2009, i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile *“... predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socioeconomica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo ...”*;

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 77/2009, alle lett. a), e), e-bis), f), i), *“per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ... è disposta” ... la concessione di contributi a fondo perduto, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ... distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, ... di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati? ... “di immobili condominiali”, “la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici ... per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ((culturali,)) ricreative, sportive e religiose”*;

L'OPCM n.3820 del 12 novembre 2009 e ss.mm.ii. dispone che per la ricostruzione e la riparazione degli edifici inclusi negli aggregati edilizi individuati dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis della medesima ordinanza, è obbligatorio procedere attraverso interventi unitari di rafforzamento e miglioramento sismico da attuarsi, alternativamente, mediante la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari delle singole unità immobiliari o mediante conferimento di procura speciale ad un unico soggetto;

La citata OPCM 3820, così come modificata dalla OPCM 3832/2009:



Comune dell'Aquila

- all'art. 7 ha definito i termini per la costituzione dei consorzi o il conferimento delle procure speciali stabilendo poi, al successivo comma 13, che *“Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di quindici giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di quindici giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la sostituzione si estende a tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi”*;

- al successivo comma 19 dell'art. 7, ha stabilito che: *“Il Commissario delegato provvede, con apposito decreto, a definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi”*;

Il Commissario Delegato alla Ricostruzione con Decreto n. 12/2010 ha successivamente disciplinato la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori e disciplinato le modalità del commissariamento da parte del Comune prevedendo diverse ipotesi di commissariamento nei seguenti casi:

- **mancata costituzione del consorzio:** *“1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 3, comma 2, il comune competente in base alla localizzazione dell'aggregato, ai sensi dell'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., previa diffida ad adempiere, pubblicata 6 sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale entro un termine di 15 giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni. Il potere sostitutivo dei comuni si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione temporanea degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del consorzio obbligatorio. Il commissario agisce in sostituzione del consorzio nello svolgimento di tutte le attività, anche preparatorie, connesse e strumentali, volte alla completa realizzazione degli interventi”* (art. 12, comma 1);

- **inerzia dei consorziati:** *“2. Nel caso in cui il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare per l'inerzia protratta dei consorziati, il Presidente invia formale diffida ai consorziati, affinché provvedano entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni. Scaduto detto termine, il Presidente ne dà notizia al comune cui spetta l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i.”* (art. 12, comma 2);

- **inerzia degli organi del consorzio:** *“3. In caso di inerzia degli organi del consorzio, comunque accertata, il comune, previa diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, inviata al legale rappresentante del consorzio, nomina un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell'organo inerte”* (art. 12, comma 3);

Il D.L. n. 83/12 convertito con modificazioni dalla L. 134/12, adottando le misure urgenti per la chiusura al 31.08.2012 della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (artt. 67-bis, 67-ter, 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies), ha definito le modalità di gestione ordinaria della ricostruzione, stabilendo:



Comune dell'Aquila


- di confermare il vincolo di intervento unitario sull'intero aggregato edilizio (art. 67 quater comma 2 lett. a.) prevedendo che *“Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.”* (art. 67 quater comma 4);
- di prevedere che *“fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del presidente del consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*; (art. 67 quinquies, comma 2);
- di introdurre una nuova fattispecie di commissariamento nel caso di mancato inizio dei lavori entro il termine inderogabile stabilito dal Comune: *“Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante: a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri”* (art. 67 quater comma 2 lettera a) come modificato dall'art. 3 comma 1-ter del D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 160/2016);

L'art. 11 della legge 6 agosto 2015 n. 125 in altro contesto, specifica al comma 4 che *“...i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale”*;

In assenza di un testo unico sulla ricostruzione post sisma 2009, l'attuale disciplina del commissariamento degli aggregati edilizi da parte del Comune risulta ad oggi regolata dalla normativa già riportata in premessa e composta dalle norme dello stato, dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità e, necessariamente, dai decreti commissariali emessi in attuazione delle medesime ordinanze;

La citata disciplina è stata prevista allo scopo di assicurare l'ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione degli edifici nella loro interezza, ed allo scopo di evitare l'eventuale duplicazione delle lavorazioni o il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della contemporaneità di lavori inerenti alle singole unità immobiliari e alle strutture, alle parti comuni e agli impianti funzionali.

Evidenziato che:



Comune dell'Aquila

allo stato attuale, sono previste le seguenti fattispecie di Commissariamento per l'attuazione degli interventi di ricostruzione sugli aggregati edilizi di proprietà privata:

- a) **Commissariamento per mancata costituzione del consorzio obbligatorio** (rif.: art. 7 – comma 13 ex O.P.C.M. 3820/2009 come integrato dall'art. 3 comma 4 della O.P.C.M. 3832/2009; art. 67 quater del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012; art. 12 comma 1 del DCDR 12/2010) **o mancato conferimento o rinnovo della procura speciale** (tale circostanza determina parimenti una situazione di inerzia nell'attività obbligatoria di costituzione del consorzio per l'attuazione degli interventi unitari di rafforzamento e miglioramento sismico degli aggregati edilizi);
- b) **Commissariamento per inerzia dei consorziati** (rif.: art. 7 – comma 13 ex O.P.C.M. 3820/2009; art. 12 – comma 2 del DCDR 12/2010);
- c) **Commissariamento per inerzia degli organi del Consorzio** (rif.: art. 7 – comma 13 ex O.P.C.M. 3820/2009; art. 12 – comma 3 del DCDR 12/2010);
- d) **Commissariamento per mancato inizio dei lavori nei tempi stabiliti** (art. 67 quater – comma 2 lett. a) del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 così come modificato dall'art. 3 comma 1 ter del D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016);


Per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, la normativa prevede una specifica modalità di accertamento dell'inerzia e di commissariamento dell'aggregato, ma lascia spazi alla regolazione comunale per l'attuazione dei commissariamenti.

Dato atto che:

con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 28/03/2014** e successive Determinazioni Dirigenziali sono stati definiti i criteri operativi per la programmazione della ricostruzione privata nei centri storici del Comune dell'Aquila;

con **Deliberazione n. 543 del 05/12/2014** la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo concernente la disciplina delle modalità per l'esercizio, da parte del Comune, del potere sostitutivo di cui all'art. 7 comma 13 della OPCM 3820/2009 come integrato dall'art. 3 comma 4 della OPCM 3832/2009, stabilendo che la nomina dei Commissari venga effettuata dal Sindaco, sulla base dell'*intuitu personae*, attingendo da un Albo Comunale dei Commissari ad acta appositamente costituito, a seguito di Avviso del Sindaco prot. 21549 del 12.03.2015;

con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 12/02/2016** è stata disposta la riapertura dei termini e ripubblicazione dell'avviso pubblico per la costituzione dell'albo comunale dei commissari ad acta;



Comune dell'Aquila

con **Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 20.10.2016** è stato approvato l'Albo Provvisorio dei Commissari;

con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 488 del 02/12/2016** è stato approvato l'atto d'indirizzo in materia di Commissariamenti con modifica del disciplinare per l'esercizio del potere sostitutivo di cui alla Deliberazione di G.C. n. 543 del 05.12.2014, stabilendo che il conferimento degli incarichi di Commissariamento avvenga non *intuitu personae*, ma attraverso un meccanismo di sorteggio da effettuarsi all'interno di specifiche fasce omogenee di competenza e professionalità con associazione di corrispondenti fasce dimensionali e/o fattispecie amministrative degli aggregati da commissariare;

con **Determinazione del Segretario Generale n. 46 del 15.12.2016** è stato approvato l'Albo dei Commissari.

con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 16/06/2017** è stato approvato il "disciplinare commissariamento aggregati edilizi. Modalità per l'esercizio, da parte del Comune, del potere sostitutivo ex OPCM 3820/2009, OPCM 3832/2009, DCDR 12/2010, DL 83/2012 e s.m.i.";

Rammentato, in merito, che:

- l'Albo precedentemente istituito, articolato in fasce di competenza corrispondenti a fasce di aggregati edilizi, finora non è stato utilizzato per le richieste di commissariamento esistenti;
- da una più approfondita valutazione dei presupposti di fatto e di diritto afferenti l'intervento sostitutivo del Comune, è emersa la necessità di professionalizzare la figura del Commissario, come soggetto avente requisiti d'ordine generale e professionali, di unico tipo, con eliminazione delle fasce e ciò al fine di meglio garantire la finalità di pubblico interesse sottostante la ricostruzione;
- le norme della ricostruzione privata e l'intero intervento statale di ricostruzione rispondono agli interessi generali di utilizzazione del territorio e di tutela dei beni primari della vita, tra cui l'indennizzo della proprietà privata perita in conseguenza degli eventi sismici;
- essendo qualificata la figura del commissario quale "incaricato di pubblico servizio", allo stesso devono essere richieste idonee garanzie di espletamento del servizio, per meglio rispondere all'interesse pubblico generale della ricostruzione e garantire il corretto adempimento affidato;

Evidenziato che:

con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 24/04/2019** sono stati forniti i criteri e gli indirizzi di carattere generale per la redazione e approvazione del "*Disciplinare per il Commissariamento degli Interventi di Ricostruzione Privata*", e avviso di manifestazione di interesse per la formazione dell'elenco comunale dei commissari, nonché è stato dato mandato per l'avvio del procedimento di revoca tutti gli atti precedentemente adottati e tra di essi collegati da un nesso di consequenzialità, quali in via non esaustiva:



Comune dell'Aquila

- Deliberazione di G.C. n. 543 del 05/12/2014
- Deliberazione di G.C. n. 65 del 12/02/2016
- Deliberazione di G.C. n. 488 del 02/12/2016
- Deliberazione di G.C. n. 336 del 16/06/2017
- Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 20/10/2016
- Determinazione del Segretario Generale n. 46 del 15/12/2016


ai sensi degli artt. 7 e 8 e dell'art. 21-quinquies della legge 241 del 1990 e s.m.i., con **note protocolli vari aventi ad oggetto “Albo Commissari aggregati edilizi ex art. 7 co. 13 OPCM 3820/2009 (come integrato dall'art. 3 co. 4 OPCM 3832/2009), art. 12 Decreto 12/2010 del CDR e art. 67 quater, co. 2 lett. a) e co. 4 del DL 83/2012. Avvio al procedimento di revoca del provvedimento – Artt. 7 e 8 e Art. 21-quinquies legge 241/90 e ss.mm.ii.”** è stata data comunicazione ai 232 interessati inseriti nell'Albo dei Commissari approvato con precedenti atti, del seguente contenuto:

- l'avvio del procedimento di revoca di tutti gli atti precedentemente adottati relativi all'esercizio da parte del Comune del potere sostitutivo ex OPCM 3820/2009 ss.mm.ii., OPCM 3832/2009 ss.mm.ii., DCDR 12/2010, DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 ss.mm.ii;
- la redazione dei nuovi “Disciplinare per il Commissariamento degli Interventi di Ricostruzione Privata” e “Avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un nuovo Elenco comunale dei Commissari”;
- specificando la possibilità, da parte dei soggetti in possesso dei nuovi requisiti richiesti, di fare domanda per l'inserimento nel nuovo elenco, nonché la possibilità di produrre, entro dieci (10) giorni, avverso il procedimento comunicato, osservazioni, eventualmente corredate da documenti atti al superamento dei rilievi esposti.

Nel termine assegnato sono pervenute due note di osservazioni (prot. n. 52867/2019 e 55029/2019) di distinti professionisti iscritti all'albo precedente e che sono state prontamente riscontrate con nota prot. 70586 del 03/07/2019 e prot. 70625 del 03/07/2019 in cui sono contenute le motivazioni a sostegno della revoca e non rilevanza delle osservazioni di parte;

Inteso che:

- si vuole ribadire la volontà di voler procedere con la revoca dei precedenti atti e l'emanazione di nuovi atti che disciplinano una diversa figura del commissario e una diversa formazione dell'elenco articolato in unica fascia alla luce del lungo tempo trascorso dall'approvazione del precedente Albo, al fine di garantire la più ampia partecipazione;



Comune dell'Aquila

- da una più approfondita valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, afferenti l'intervento sostitutivo del Comune, è emersa come già sopra considerato, la necessità di garantire un'adeguata professionalità da parte del Commissario, essendo qualificata la figura del Commissario quale "incaricato di pubblico servizio"; allo stesso devono essere richieste idonee garanzie di espletamento del servizio, per meglio rispondere all'interesse pubblico generale della ricostruzione come soggetto avente requisiti d'ordine generale, tecnici e professionali, di unico tipo, con eliminazione delle fasce e ciò al fine di meglio garantire la finalità di pubblico interesse;
- i soggetti inclusi nel precedente Albo Comunale dei Commissari, in possesso dei nuovi requisiti richiesti, potranno fare domanda con annessa dichiarazione sostitutiva e essere inseriti nel nuovo elenco;

Visti:


- la L. n. 241/90 e s.m.i., che disciplina le norme in materia di procedimento amministrativo;
- il D.L. n. 78/2015 che, all'articolo 11, comma 4, come convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, stabilisce che "*i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'art. 7, comma 13, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio*";
- il D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. 160/2016, che ha modificato l'art. 67 quater comma 2 lettera a), e che all'art. 3 comma 1-ter, ha disposto che in caso di commissariamento "*il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori*".

Riscontrata la necessità di dare avvio alle procedure di Commissariamento da parte del Comune divenute urgenti nel quadro più generale di riavvio del comparto della ricostruzione privata, dando impulso alle necessarie attività.

Rammentato che:

la procedura di commissariamento, conseguente alla creazione dell'albo e ai fini dell'assegnazione gli incarichi, richiede l'implementazione delle seguenti attività:

1. aggiornamento del Disciplinare approvato con Deliberazione di G.C. n. 336 del 16.06.2017 che ha modificato, sulla base delle indicazioni riportate della Deliberazione di G.C. n. 488 del 02.12.2016, il Disciplinare approvato con Deliberazione di G.C. n. 543 del 05.12.2014;
2. individuazione dei consorzi/condomini/edifici singoli ricadenti nelle fattispecie di commissariamento sopra descritte;



Comune dell'Aquila

3. accertamento dell'inerzia, commissariamento degli aggregati/condomini/consorzi/edifici singoli e designazione dei commissari, attingendo a sorteggio, dall'apposito elenco che verrà all'uopo predisposto dall'Ufficio Commissariamenti e Consorzi Obbligatori;
4. definizione delle priorità per l'attivazione degli interventi di ricostruzione sugli edifici commissariati;
5. immissione nel possesso dei fabbricati oggetto di commissariamento;
6. monitoraggio dell'attività di commissariamento e verifica dell'attività di ricostruzione degli aggregati commissariati.

Tento conto che:

si è inteso dare trasparenza, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), e uniformità agli indirizzi, stabilendo, nel perseguimento degli obiettivi sanciti dall'art. 67 quater – comma 1 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 (c.d. Legge Barca), definire le modalità per l'esercizio dei poteri di commissariamento assegnati al Comune dall'O.P.C.M. 3820/2009, dall'O.P.C.M. 3832/2009, dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente Regione Abruzzo n. 12/2010 e dalla Legge Barca, ai fini dell'attuazione degli interventi di ricostruzione privata.

Ribadito che:

i processi di ricostruzione della Città dell'Aquila a seguito del sisma 2009, rappresentano l'obiettivo primario dell'Amministrazione diretto a conseguire la ripresa della Città e il ritorno alla normalità nel rispetto degli obiettivi definiti dal comma 1 art. 67 quater del D.L. 83/2012, e specificatamente: il rientro della popolazione nelle abitazioni, l'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato e la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

Dato atto che:

- i compiti del commissario, che saranno comunque meglio definiti nel nuovo disciplinare, possono essere così riassunti:

- Nei casi di commissariamento di cui agli artt. 3 e 4 del presente disciplinare, il Commissario svolge tutte le attività previste dal Decreto n. 12 del 03.06.2010 del Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, comprese le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi e la predisposizione del decreto di occupazione.
- Nei casi di Commissariamento di cui agli artt. 5 e 6 del presente disciplinare, l'attività del Commissario è limitata all'esecuzione degli atti e/o dei provvedimenti riportati nell'atto di nomina.



Comune dell'Aquila

- È compito del Commissario attivare tutti i procedimenti previsti dalla normativa in tema di ricostruzione privata per completare la ricostruzione dell'aggregato edilizio ad esso affidato e consentire al Comune il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, art. 67 quater del DL 83/2012.
- Il Commissario è soggetto al rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
- Come previsto dall'art. 11, c. 4 del DL 78/2015 convertito in L. 125/2015, il Commissario assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
- Il Commissario svolge, inoltre, le funzioni di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

- il commissario comunale è invitato a voler tener conto delle peculiarità dell'intervento sostitutivo comunale, che supplisce all'inerzia dei privati proprietari dovendo contemperare l'esigenza pubblica della ricostruzione con la tutela degli interessi dei soggetti commissariati. Egli, quindi, tenendo ben presenti i principi di economicità ed efficienza che guidano le sue funzioni, dovrà anche ricercare l'utile ed il bene dei proprietari sostituiti.

Considerato che:

il commissario dovrà possedere, in quanto affidatario di pubblico servizio, idonei requisiti e pertanto il disciplinare dovrà prevedere il possesso di requisiti di idoneità professionale, adeguata capacità economico finanziaria da dimostrare anche mediante il possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, adeguate capacità tecnico professionali oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si ribadisce di dover fornire al Dirigente del Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni i seguenti indirizzi di carattere generale per la redazione e approvazione del disciplinare e avviso di manifestazione di interesse per la formazione dell'elenco comunale dei commissari:

- per dimostrare l'idoneità professionale e le capacità tecnico professionali si ritiene opportuno il possesso di:
 - a. Diploma di Laurea del vecchio ordinamento universitario, o titolo equipollente, o Laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario, equiparate ai sensi del D.L. 9 luglio 2009, in discipline tecniche, economiche o giuridiche con iscrizione ai rispettivi ordini/albi professionali;
 - b. Laurea nelle discipline diverse da quelle di cui al precedente punto a., Laurea breve e/o diploma di scuola media superiore ed esperienza almeno quinquennale come Amministratore di condominio e/o presidente di consorzio o procuratore speciale (intendendo per tali quelli costituiti con almeno otto unità abitative);



Comune dell'Aquila

- per dimostrare capacità economica e finanziaria si ritiene opportuno il possesso di adeguata copertura assicurativa in relazione all'importo dei lavori dell'aggregato/condominio/consorzio/edificio singolo da commissariare.

Considerato infine che:

non si ritiene di suddividere gli aggregati per fasce di contributo in quanto i requisiti di cui sopra si intendono come minimi per la gestione di aggregati da parte del commissario, il quale deve possedere le stesse capacità sia per la gestione e di aggregati/condomini/consorzi/edifici singoli destinatari di contributi modesti e per la gestione di aggregati/condomini/consorzi/edifici singoli destinatari di contributi elevati.

Visti:

La L. n. 241/1990

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e, ritenuta la propria competenza a provvedere;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009

OPCM 3820/2009

OPCM 3832/2009

Il D.L. n. 39/2009

La Legge n.77/2009

Il DCDR n. 12/2010

Il D.P.C.M. 17 dicembre 2010

Il D.P.C.M. 4 dicembre 2011

Il D.L. n. 83/2012

La L. 134/2012

Il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il D.L. n. 78/2015

La L. n. 125/2015

Il D.L. 113/2016



Comune dell'Aquila

La L. 160/2016

Il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi

Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 28.04.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2018 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020

La Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 174 del TUEL, il Bilancio 2018-2020 ed i relativi allegati

Considerato altresì il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità e del Regolamento sui controlli interni.

Attestato che, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. ordinamento EE.LL. n. 267/2000, la presente deliberazione, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo e non necessita dunque del parere di regolarità contabile reso dal Dirigente competente.

Acclarata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);

Con voto unanime, legalmente espresso,

DELIBERA

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente condivise e richiamate quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

1) di revocare, ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i., tutti gli atti precedentemente adottati e tra di essi collegati da un nesso di consequenzialità, quali in via non esaustiva:

- **Deliberazione di G.C. n. 543 del 05/12/2014**
- **Deliberazione di G.C. n. 65 del 12/02/2016**
- **Deliberazione di G.C. n. 488 del 02/12/2016**
- **Deliberazione di G.C. n. 336 del 16/06/2017**





Comune dell'Aquila

- **Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 20.10.2016**
- **Determinazione del Segretario Generale n. 46 del 15.12.2016**

2) di approvare i seguenti indirizzi di carattere generale per la redazione e approvazione del “*Disciplinare per il Commissariamento degli Interventi di Ricostruzione Privata*”:

- per dimostrare l' idoneità professionale e le capacità tecnico professionali si ritiene opportuno il possesso di:

a. Diploma di Laurea del vecchio ordinamento universitario, o titolo equipollente, o Laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario, equiparate ai sensi del D.L. 9 luglio 2009, in discipline tecniche, economiche o giuridiche con iscrizione ai rispettivi ordini/albi professionali;

b. Laurea nelle discipline diverse da quelle di cui al precedente punto a., Laurea breve e/o diploma di scuola media superiore ed esperienza almeno quinquennale come Amministratore di condominio e/o presidente di consorzio o procuratore speciale (intendendo per tali quelli costituiti con almeno otto unità abitative);

- per dimostrare capacità economica e finanziaria si ritiene opportuno il possesso di adeguata copertura assicurativa in relazione all'importo dei lavori dell'aggregato/condominio/consorzio/edificio singolo da commissariare.

3) di comunicare la presente a mezzo PEC agli interessati che hanno formulato le proprie osservazioni con note prot. 52867/2019 e 55029/2019;

4) di dare mandato al Dirigente del Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione degli adempimenti consequenziali al presente atto di indirizzo;

5) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/00 ss.mm.ii., non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per l'Amministrazione Comunale o riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

6) di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 33/13 s.m.i. rubricato “Decreto Trasparenza”, il presente documento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune di L'Aquila;

7) di inviare copia della presente deliberazione a tutti i Settori per quanto di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Oggetto: REVOCA EX NUNC ATTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DEL COMUNE, DEL POTERE SOSTITUTIVO DI COMMISSARIAMENTO EX OPCM 3820/09 E S.M.I., OPCM 3832/09 E S.M.I., DCDR N. 12/2010, E DL 83/2012 CONVERTITO IN L. 134/2012 E S.M.I, AI FINI DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA, PRECEDENTEMENTE ADOTTATI E TRA DI ESSI COLLEGATI DA UN NESSO DI CONSEGUENZIALITÀ, IN PARTICOLARE: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 543 DEL 05/12/2014; DELIBERAZIONE DI G.C. N. 65 DEL 12/02/2016; DELIBERAZIONE DI G.C. N. 488 DEL 02/12/2016; DELIBERAZIONE DI G.C. N. 336 DEL 16/06/2017; DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 41 DEL 20/10/2016; DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 46 DEL 15/12/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
05/07/2019

FIRMA
System Administrator

Oggetto: REVOCA EX NUNC ATTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DEL COMUNE, DEL POTERE SOSTITUTIVO DI COMMISSARIAMENTO EX OPCM 3820/09 E S.M.I., OPCM 3832/09 E S.M.I., DCDR N. 12/2010, E DL 83/2012 CONVERTITO IN L. 134/2012 E S.M.I., AI FINI DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA, PRECEDENTEMENTE ADOTTATI E TRA DI ESSI COLLEGATI DA UN NESSO DI CONSEQUENZIALITÀ, IN PARTICOLARE: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 543 DEL 05/12/2014; DELIBERAZIONE DI G.C. N. 65 DEL 12/02/2016; DELIBERAZIONE DI G.C. N. 488 DEL 02/12/2016; DELIBERAZIONE DI G.C. N. 336 DEL 16/06/2017; DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 41 DEL 20/10/2016; DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 46 DEL 15/12/2016

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, *ai sensi dell'art. 49, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
05/07/2019

FIRMA
Tiziano Amorosi



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandra Macri

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

